

## PROTOCOLLO D'INTESA

Il giorno **25** del mese di **febbraio** dell'anno **2011**

in **CATANIA**

tra

**L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE di CATANIA**, nella persona del Direttore pro tempore **Dott. Domenico Busciglio**, con sede in Catania Viale Libertà 127;

**L'ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO di CATANIA**, nella persona del Presidente pro tempore **Rosario Lo Presti**, con sede in Catania piazza Galatea 27;


**L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO – UNIONE PROVINCIALE di CATANIA**, nella persona del Presidente pro tempore **Guido Sciacca**, con sede in Catania via Duca degli Abruzzi 61;

sottoscrivono il protocollo d'intesa locale, nel testo che segue:



### PREMESSA

- ✓ la sottoscrizione di un protocollo di intesa tra i vertici dell'Istituto ed il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, avvenuta in Roma il 23 giugno 1992, costituisce un atto di volontà nella ricerca di trasparenza, chiarezza e collaborazione tra le parti, nell'interesse dell'intera utenza ed anche al fine di assumere indirizzi e linee di intervento comuni, nel rispetto, ovviamente, delle specifiche competenze e funzioni istituzionali;
- ✓ rilevato che *i Consulenti del Lavoro* esplicano un ruolo operativo di front-office del servizio pubblico e *sono attori principali* della intermediazione a valore aggiunto tra le aziende e le Pubbliche Amministrazioni;
- ✓ le parti condividono l'esigenza di ampliare ed approfondire il rapporto di comunicazione istituzionale a livello locale nella consapevolezza che la collaborazione reciproca potrà realizzare una sempre maggiore qualificazione dei rapporti con le aziende e, di conseguenza, un migliore servizio reso dall'Istituto alle stesse;
- ✓ che qualora permanessero alcune criticità rispetto alle quali si ritiene utile un aggiornamento del presente protocollo d'intesa, nei termini concordati dalle parti, si adegnerà alla evoluzione tecnologica e normativa;



- ✓ che il modello che si intende realizzare è quello di una pubblica amministrazione orientata all'utente;

#### VISTI

- ❖ Il D.P.R. n° 513 del 10 novembre 1997, che detta i criteri e le modalità per la formazione, la archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici;
- ❖ La Legge n° 340 del 24 novembre 2000, recante disposizioni per la delegificazione di norme e la semplificazione dei procedimenti amministrativi – legge di semplificazione 1999;
- ❖ Le politiche di e-government contenute nelle linee guida del Governo per lo sviluppo della società dell'informazione pubblicate nel giugno 2002, in cui si indica, tra i dieci obiettivi fissati, quello della messa on-line dei servizi pubblici;
- ❖ La Legge n° 241 del 7 agosto 1990 e successive modifiche ed integrazioni "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- ❖ Il Decreto Legislativo n° 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- ❖ Il Codice dell'Amministrazione Digitale approvato con Decreto Legislativo n° 82 del 7 marzo 2005;
- ❖ Il protocollo di collaborazione operativa tra l'I.N.P.S. Nazionale ed il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, sottoscritto a Roma il 22 luglio 2004 i cui contenuti si intendono qui integralmente richiamati;

#### SI CONVIENE QUANTO SEGUE

- a) Tempo reale: le parti danno atto della necessità di rafforzare la sinergia INPS e i Consulenti del Lavoro al fine di favorire la corretta e completa compilazione di ogni richiesta da presentarsi all'Istituto, per consentirne la lavorazione in tempo reale;
- b) Codici di autorizzazione: per l'attribuzione dei codici di autorizzazione sarà sufficiente trasmettere, per il tramite del Cassetto Previdenziale e/o email, alla sede provinciale INPS la ricevuta della comunicazione obbligatoria e certificato Mod. 407 prima che maturi la successiva scadenza contributiva.
- c) Cartelle Esattoriali: per la trattazione delle stesse, con azioni esecutive in corso o dei provvedimenti della magistratura in genere e/o dei casi dei DURC negativo, l'Istituto




s'impegna prontamente e prioritariamente a trattare con il Consulente del lavoro la questione segnalata.

d) Accesso all'Istituto e comunicazione: in tale contesto le parti convengono sull'esigenza di utilizzare il cassetto previdenziale e la posta elettronica ordinaria e/o certificata come ordinario strumento di colloquio e scambio di informazioni e documenti tra i Consulenti del Lavoro e l'INPS, riservando a specifici appuntamenti la trattazione di problematiche che necessitano di esame congiunto;


- L'INPS si impegna a riscontrare le comunicazioni entro il termine massimo di dieci giorni lavorativi dalla loro ricezione;
- Al fine di agevolare l'attività degli Uffici, i consulenti del Lavoro si impegnano ad indicare nelle email i dati identificativi dell'azienda (codice INPS) lo studio professionale mittente ed i relativi recapiti telefonici. Le email che non contengono tali dati non saranno prese in considerazione dai funzionari INPS;
- Al fine di far fronte ad esigenze straordinarie e/o temporanee l'INPS di comune accordo con l'Ordine dei Consulenti del Lavoro e l'ANCL valuteranno modalità di accesso privilegiato mediante l'istituzione di specifici sportelli ed aree di lavoro riservate ai Consulenti del Lavoro, individuando congiuntamente ad essi soluzioni per migliorare qualitativamente il livello dei servizi erogati;
- L'INPS s'impegna a creare un canale continuo con l'Ordine e l'ANCL per l'invio di informazioni riguardanti gli assetti organizzativi interni, l'istituzione di modulistica personalizzata e la realizzazione di nuove procedure operative e su tutto ciò che comunque possa interessare e migliorare il rapporto tra l'INPS ed i Consulenti del Lavoro;
- Le pratiche relative alle aziende dovranno essere trattate esclusivamente da professionisti di cui alla Legge n° 12 del 11 gennaio 1979, la consegna di documenti e/o il protocollo di documenti è consentito a praticanti e/o dipendenti di studio;

e) Consultazioni: saranno attivati incontri periodici tra la Direzione Provinciale dell'Istituto, l'Ordine dei Consulenti del Lavoro e l'ANCL per la preventiva consultazione su problematiche di interesse comune di carattere generale o specifico oggetto della professione e per valutare insieme le soluzioni operative e le iniziative più idonee alla semplificazione e trasparenza nei reciproci rapporti, onde arrivare a soluzioni condivise che



consentano di semplificare o ridurre le difficoltà riscontrate, in occasione sia della attuazione di disposizioni legislative che comportino innovazioni operative da parte delle aziende, sia dell'istituzione di nuove procedure informatiche e telematiche. Si concordano, quindi incontri con cadenza bimestrale tra le parti. In casi di necessità o particolare urgenza le parti potranno richiedere la convocazione di specifici incontri con qualsiasi mezzo ed anche con un preavviso di 48 ore.

- f) Aggiornamento, formazione ed informazione: le parti riconoscono fondamentale il ruolo della formazione di tutti gli operatori per il corretto e funzionale svolgimento degli adempimenti lavorativi. A tale scopo si organizzeranno seminari periodi di aggiornamento e/o approfondimento sia su materie oggetto di novità legislative che su nuove procedure. Si organizzeranno altresì incontri a carattere pratico destinati oltre che ai Consulenti del Lavoro anche al personale di studio. Tale iniziative potranno essere intraprese da ciascuna delle parti.
- g) Repressione dell'abusivismo professionale: le parti danno atto che costituisce interesse dell'Istituto e dei Consulenti del Lavoro lo svolgimento della professione unicamente a mezzo di soggetti legittimati ai sensi della Legge n° 12 del 11 gennaio 1979.
- A tal fine a inizio anno l'Ordine fornirà l'elenco dei propri iscritti ed i corrispondenti indirizzi email e le eventuali variazioni nel corso dell'anno.
  - L'accesso alla struttura INPS per la definizione delle posizioni dei clienti viene consentito ai Professionisti dotati del tesserino professionale (DUI) e ai soggetti altrimenti abilitati dalla normativa vigente.
  - I collaboratori, dipendenti e/o praticanti degli studi dovranno essere muniti di apposita lettera di accredito debitamente sottoscritta dal Professionista con relativa apposizione del sigillo professionale, con i vincoli previsti dall'art. 1 della Legge 12/79 così come individuati dalla circolare del Ministero del Lavoro n° 5/25625 del 15 marzo 1980, e dall'art. 9/bis della Legge 608/96;
  - Nel caso in cui il rapporto di praticantato / dipendenza / collaborazione cessi, sarà cura del titolare di studio ritirare la lettera di accredito, sarà inoltre cura dell'Istituto verificare a campione la veridicità della delega;
  - I Consulenti del Lavoro potranno trattare a pieno titolo le pratiche relative alle pensioni ed alle posizioni assicurative dei titolari di aziende commerciali e artigiane.



- Per la trattazione delle pratiche di pensione, è necessario essere in possesso di formale delega con firma autenticata dal Pubblico Ufficiale, rilasciata dall'interessato (nota Sede Centrale INPS – prot. n° 2603155 del 1 agosto 1997);
- h) Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC): in applicazione delle innovazioni legislative di cui al D. lgs. 276/2003, introduttivo del Documento Unico di Regolarità Contributiva, con l'obiettivo di rispondere con efficacia e tempestività alle esigenze di attestazioni preliminari all'avvio dei lavori.
- L'INPS si impegna a fornire la massima collaborazione per rendere agevole l'utilizzo della procedura informatica di supporto al rilascio del DURC, anche tramite appositi momenti formativi rivolti ai Professionisti.
  - L'INPS si impegna a costituire un gruppo di lavoro "dedicato" alla attività di rilascio DURC.
  - I Consulenti del Lavoro, da parte loro dovranno osservare la massima attenzione e completezza nel fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all'istruttoria di rilascio del DURC.
  - Al fine di agevolare l'attività di verifica da parte dei Consulenti del Lavoro delle posizioni che potrebbero dare luogo a DURC negativo, l'INPS si impegna a non definire i DURC negativi prima di quindici giorni dalla richiesta, dandone comunicazione telefonica o a mezzo email al Professionista per la definizione.
- i) Contenimento del contenzioso: le parti si impegnano, ove possibile, a realizzare un contenimento del contenzioso giudiziario in materia contributiva. In particolare le parti effettueranno consultazioni sulle materie che direttamente coinvolgono l'attività degli iscritti all'Ordine Professionale che sottoscrivono il presente protocollo, in modo da prevenire quanto più possibile le situazioni che incidano negativamente sui rapporti in atto.
- j) Lotta all'evasione contributiva: le parti si danno atto di reciproco interesse alla regolarità contributiva delle aziende assistite dai Consulenti del Lavoro, tenuto conto della importanza e della delicatezza del ruolo svolto nell'attività. S'impegnano ad un'opera di maggiore informazione, nei confronti dei propri clienti, sulle conseguenze negative derivanti dalle violazioni di legge e sui benefici di cui si può usufruire adempiendo agli obblighi contributivi.



- k) Reciprocità: le parti prendono atto che le richieste, le concessioni e le collaborazioni di cui al presente protocollo d'intesa, sono state concordate sulla base di pari dignità fra l'INPS, l'Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro e l'ANCL, nell'interesse esclusivo degli utenti/clienti, nella fase di versamento contributivo e certificazione di regolarità contributiva.
- l) Divulgazione del Protocollo: le parti si impegnano a dare la massima diffusione al presente Protocollo, mediante appositi comunicati e/o ordini di servizio, sia inviati ad personam ai soggetti interessati, sia affissi nelle Sedi dell'Istituto e presso la sede dell'Ordine e dell'ANCL, sia con appositi incontri di approfondimento.
- m) Durata: Il presente protocollo ha durata dodici mesi dalla data di sottoscrizione, potrà essere rinnovato tacitamente e resta salva per le parti la facoltà di recesso.

Il presente protocollo si compone di sei pagine.

Il Direttore della Sede I.N.P.S.  
Dott. Domenico Busciglio



Il Presidente dell'Ordine dei  
Consulenti del Lavoro di Catania  
C.d.L. Rosario Lo Presti



Il Presidente dell'Associazione  
Nazionale Consulenti del Lavoro  
Unione Provinciale di Catania  
C.d.L. Guido Sciacca

